

Pensioni - Dipendenti pubblici - Costituzione della posizione assicurativa presso l'A.G.O. - Nozione di periodo di servizio prestato - Diritto agli incrementi convenzionali di servizio di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 1092/73 - Esclusione.

Pensioni - Dipendenti pubblici - Ricongiunzione della posizione assicurativa presso l'A.G.O. - Computo degli incrementi convenzionali di servizio di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 1092/73 - Principio di non trasferibilità - Si applica.

Corte di Appello di Trieste - 10.04.2015 n. 27 - Pres. Pellegrini - Rel. Benvegnù - C.M. (Avv.ti Golda, Biolcati, Rinaldi) - INPS (Avv.ti Maggio, Foramiti).

La costituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 1092/73 ha come base il "periodo di servizio prestato", cioè il periodo di servizio "effettivo", mentre gli aumenti convenzionali di servizio (tra i quali quelli di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 1092/73) non producono alcun effetto sul periodo di servizio da prendere a base per la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS (cfr. SS.RR. della Corte dei Conti n. 8/2011/QM e n. 11/2011/QM).

In caso di ricongiunzione della posizione assicurativa nell'A.G.O., gli aumenti convenzionali di servizio di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 1092/73, sono soggetti al principio di non trasferibilità, già fissato dalla giurisprudenza di legittimità (v. la risalente Cass. n. 3332/89) con riferimento agli aumenti convenzionali di servizio di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/73, per cui non concorrono a determinare il "periodo di servizio prestato" ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.P.R. n. 1092/73.

FATTO - Con ricorso depositato il 29/10/2013 il sig. M.C. esprimeva che l'INPS, a seguito della costituzione della sua posizione contributiva presso l'Istituto ai sensi della legge 29/79, non gli aveva accreditato l'aumento figurativo previsto dall'art. 19 del D.P.R. 1092/73; che il ricorso da lui proposto in sede amministrativa aveva avuto esito negativo; e che egli aveva invece diritto a vedersi riconoscere il suddetto aumento connesso al periodo di servizio prestato in navigazione e al periodo di "campagna".

Costituendosi in giudizio l'INPS replicava che il Ministero della Difesa aveva provveduto a costituire una posizione contributiva a favore del sig. C. ai sensi della legge 322/58 e dell'art. 124, comma I, del D.P.R. 1092/73, senza però riconoscere e dare copertura economica all'incremento convenzionale dell'anzianità preteso dal ricorrente; che secondo il Ministero la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS si basava infatti sul periodo di servizio prestato e cioè sul servizio effettivo, per cui gli aumenti convenzionali non avevano alcun rilievo a questo fine.

Con sentenza del 6/5/2014 il Tribunale di Pordenone respingeva la domanda proposta dal sig. C. ritenendo che l'espressione "servizio prestato" debba essere intesa come servizio "effettivamente" prestato, al netto di eventuali supervalutazioni, e che la posizione assicurativa costituita presso l'INPS fosse stata correttamente trattata sulla base della normativa sita propria e non di quella del fondo sostitutivo da cui il lavoratore proveniva.

Contro questa decisione ha proposto appello il sig. C. deducendo che il concetto di "servizio prestato" non coincide affatto con quello di servizio "effettivamente" prestato: che l'interpretazione data dal Giudice di primo grado all'art. 124 del D.P.R. 1092/73 è quindi errata, anche alla luce della disciplina in materia di ricongiunzione contenuta negli artt. 1 e 5 della legge 29/1997; che il Tribunale di Pordenone ha erroneamente attribuito rilievo alla mancanza di copertura economica; che la tesi del Giudice di primo grado provocherebbe, se applicata, una ingiustificata disparità di trattamento fra il lavoratore che termina la sua vita lavorativa presso l'ente di appartenenza, il quale conserva il diritto all'aumento figurativo in esame, e quello che cessa dal servizio prima, il quale invece perderebbe tale

diritto; e che il Tribunale non ha neppure tenuto conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 113/2001.

Si è costituito in giudizio l'INPS insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza e ribadendo che l'appellante non ha mai indicato in forza di quale norma dell'assicurazione generale obbligatoria l'Ente gestore di questa avrebbe l'obbligo di coprire gli aumenti convenzionali di servizio previsti dal regime previdenziale cui il lavoratore apparteneva in origine.

1. La controversia sottoposta all'esame di questo Corte riguarda, in estrema sintesi, un unico punto e cioè quale sia il significato da attribuire all'espressione "*servizio prestato*" utilizzata dall'art. 124 del D.P.R. 1092/73 per delimitare sul piano temporale la posizione assicurativa da costituire presso l'INPS a favore del militare che "*cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio*".

2. Al fine di risolvere correttamente la questione è necessario valutare il D.P.R. 1092/73 nel suo complesso, e cioè tenendo conto anche delle altre disposizioni in esso contenute.

2.1. In particolare assumono rilievo l'art. 8 comma 1 e 2, che considera come "*servizio prestato*" ai fini del trattamento di quiescenza quello che va dall'assunzione alla cessazione dal servizio (concetto questo che evidentemente corrisponde a quello di "*periodo di iscrizione*" già a suo tempo utilizzato dall'articolo unico della legge 322/58); e il successivo art. 40, che distingue "*servizio effettivo*" (costituito da "*la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III*") e il "*servizio utile*" (che è pari al servizio effettivo "*con l'aggiunta di tali aumenti*"),

2.2. Appare quindi chiaro che il legislatore aveva ben presente la distinzione fra servizio prestato (e cioè quello svolto dall'inizio al termine del rapporto di lavoro), servizio effettivo (e cioè quello computabile ai fini del trattamento di quiescenza, comprensivo, ad esempio, dei periodi di studio riscattati, che evidentemente non sono qualificabili come servizio prestato) e servizio utile (e cioè il servizio effettivo maggiorato degli aumenti convenzionali come quello oggetto di causa).

2.3. Di conseguenza è inevitabile ritenere che il legislatore, se avesse voluto che la posizione assicurativa ex art. 124 del D.P.R. 1092/73 fosse costituita sulla base del servizio utile, lo avrebbe espressamente previsto; al contrario la norma in esame utilizza il diverso termine di "*servizio prestato*" e questa scelta non può che essere interpretata come manifestazione della volontà di fare riferimento al servizio nel senso individuato dall'art. 8 del suddetto testo normativo (e cioè quello corrispondente al periodo che intercorre l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro).

3. Nessun rilievo ha neppure come fonte di criterio interpretativo, l'art. 1 della legge 29/79, nella parte in cui attribuisce valore, ai fini della ricongiunzione, a "*tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali*", per la semplice ragione che la contribuzione figurativa è cosa ben diversa dagli aumenti previsti dall'art. 19 del D.P.R. 1092/73.

3.1. Sul punto si deve ricordare che la contribuzione figurativa ha lo scopo di tutelare il lavoratore in alcuni casi in cui si verifica una temporanea sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro, facendo così venire meno l'obbligo retributivo e, correlativamente, anche quello di versare i contributi previdenziali; per evitare la conseguente scopertura assicurativa il nostro ordinamento prevede che i contributi mancanti vengano accreditati, appunto figurativamente, sul conto del lavoratore, e siano utili sia per il diritto che per la misura della pensione.

3.2. L'accredito figurativo dei contributi avviene quindi in caso di cassa integrazione guadagni, congedi di maternità e parentali, disoccupazione, infortunio, malattia, mobilità, servizio militare; e quindi si tratta evidentemente di un fenomeno del tutto diverso della maggiorazione dell'anzianità collegata alla prestazione di determinati tipi di servizio.

3.3. Il fatto che ai fini della ricongiunzione siano computabili anche i contributi figurativi non dimostra quindi che l'espressione "*servizio prestato*" utilizzata dall'art. 124 del D.P.R. 1092/73 debba essere intesa come "*servizio utile*" (e cioè come servizio effettivo maggiorato anche degli aumenti ai sensi dell'art. 19 del medesimo testo normativo).

4 La conclusione cui si è giunti non appare affatto discriminatoria.

4.1. i regimi previdenziali sostitutivi e quello generale obbligatorio sono infatti distinti e diversi e quindi la circostanza che un determinato beneficio (come l'aumento ex art. 19, del D.P.R. 1092/73) sia rilevante nel Fondo presso cui sono assicurati, ad esempio, i dipendenti del Ministero della Difesa e non nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti dell'A.G.O. (e quindi venga, in un certo senso, perso dal lavoratore che passi dall'uno all'altro, a differenza di quello che rimanga nella posizione originaria) non costituisce di per se motivo di illegittimità della norma (tale da imporre una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata).

4.2. È pacifico del resto che la posizione assicurativa costituita presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria è necessariamente soggetta alla disciplina sua propria (in questo senso Cassazione civile, sez. Lav. 13 agosto 1987, n. 6938; Cassazione civile - sez. lav. 15 marzo 1986, n. 1776): ne deriva che il trattamento pensionistico del lavoratore che passi all'A.G.O. e quello del lavoratore che rimanga assicurato presso un Fondo sostitutivo sono intrinsecamente (e inevitabilmente) diversi e non confrontabili tra di loro, anche sotto il profilo della determinazione del servizio utile ai fini del diritto e della misura della pensione, per cui manca il presupposto fondamentale affinché si possa ritenere che una norma produca una disparità di trattamento e cioè l'identità sostanziale delle situazioni regolate diversamente.

4.3. Della questione, del resto, la Suprema Corte si è già occupata, seppure riguardo ad un aumento diverso da quello oggetto di questa causa, affermando che *“ove il dipendente dello Stato abbia chiesta ed ottenuto la ricongiunzione (a norma della L. 2 aprile 1958 n. 322) delle sue posizioni assicurativo-previdenziali nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, deve farsi esclusiva applicazione della normativa di questa assicurazione, atteso che l'unificazione dei periodi assicurativi si realizza mediante la costituzione di una nuova posizione assicurativa nell'ambito dell'A.G.O.; pertanto, una volta operata l'unificazione dei periodi assicurativi, non spetta al dipendente assicurato il beneficio dell'aumento degli anni di servizio per altrettante campagne di guerra, beneficio questo che non è contemplato della disciplina dell'A.G.O., ma che è invece previsto dall'art. 18, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1692 (recante norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)”* (così, in massima, Cassazione civile sez. lav. 14/07/1989 n. 3332).

5. Appare infine irrilevante rispetto alla decisione del caso in esame la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2001 (1), che riguarda il diverso fenomeno del riscatto del periodo di studio; questa pronuncia potrebbe avere una qualche utilità se si discutesse della individuazione del servizio effettivo (o computabile) ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 1092/73 (e cioè se l'INPS rifiutasse di riconoscere nell'A.G.O. il periodo di studio riscattato dal lavoratore quando era iscritto al Fondo sostitutivo perché non si tratta di servizio prestato), mentre invece la presente controversia riguarda un problema diverso e cioè, come già detto, cosa si debba intendere per *“servizio prestato”* ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. 1902/73 (e cioè se tale espressione debba o no essere ritenuta equivalente a quella di servizio utile ai sensi del già citato art. 40).

6. L'appello proposto dal sig. C. va quindi respinto.

6.1 Considerata la particolarità della materia, e la mancanza di precedenti di legittimità riguardo alla specifica questione trattata, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione anche delle spese lite di questo grado del giudizio.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2001, p. 519